



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2013
(OR. en)**

12653/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0251 (NLE)**

**JAI 658
CDN 12
DATAPROTECT 113
AVIATION 117
RELEX 696**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*— PNR)

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea
sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione
(*Passenger Name Record* — PNR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea con il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.
- (2) L'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione ("accordo") è stato negoziato. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (3) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità a tali diritti e principi.

- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati relativi al codice di prenotazione (*Passenger Name Record*–PNR), con riserva della conclusione del suddetto accordo¹ in data successiva.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.